

**PATENTE A CREDITI IN FORMATO DIGITALE DAL 1° NOVEMBRE  
2024: ULTERIORI CHIARIMENTI****CIRCOLARE  
PAGHE****N. 8/2024***Circolari precedenti:**N. 7 – Manuale operativo istanza patente a crediti**N. 6 – Patente a crediti dal 1° ottobre 2024: ulteriori chiarimenti**N. 5 – Patente a crediti dal 1° ottobre 2024**N. 4 – Fringe benefit con soglie a € 1.000,00 e € 2.000,00**N.3 – Sgravio contributivo lavoratrici madri**N.2 – Presentazione all'Inail della domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione**N.1 – Premio Inail: autocertificazione aziende artigiane***Premessa**

Nella presente circolare vengono riportati alcuni dei chiarimenti che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato a seguito dei non pochi dubbi che sono sorti a tutti i soggetti (imprese, lavoratori autonomi, delegati ecc.) che hanno effettuato l'accesso al portale <https://servizi.ispettorato.gov.it> per la richiesta della patente a crediti in formato digitale.

Prima di analizzare i vari chiarimenti, è necessario premettere che nel momento in cui si compila la domanda per l'ottenimento della patente, la verifica del possesso dei vari requisiti deve essere effettuata considerando la situazione del soggetto a cui la patente sarà intestata (impresa, lavoratore autonomo ecc.) nel momento esatto in cui la domanda viene compilata.

**Soggetti obbligati a possedere la patente a crediti**

Sono obbligati a possedere la patente a crediti tutti coloro che effettuano prestazioni in cantieri in cui si svolgono attività di cui all'allegato X del D.Lgs. 81/2008 (per dettaglio si veda circolare n. 5/2024). E' stato dunque chiarito che l'elemento da verificare per valutare l'obbligo di possesso della patente a crediti non risiede nell'attività svolta dall'impresa o dal lavoratore autonomo, ma **dall'attività svolta nel cantiere in cui essi operano.**

**Soggetti non obbligati a possedere la patente a crediti**

In linea generale, risultano esclusi dall'obbligo della patente le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni di carico/scarico di materiali con l'ausilio di attrezzature di lavoro e coloro che prestano attività di natura intellettuale (esempio: ingegneri, geometri ecc.).

La norma prevede, inoltre, che siano esclusi anche tutti coloro in possesso della qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla terza, di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, a prescindere dalla categoria di SOA.

## **Imprese e lavoratori autonomi stranieri stabiliti in uno Stato membro UE**

Sono tenuti a presentare, tramite lo stesso portale di richiesta della patente, apposita autocertificazione che comprova il possesso del documento rilasciato dall'autorità del Paese d'origine, ed avente la stessa valenza della patente.

Nei casi di mancato possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda per il rilascio della patente tramite la stessa procedura dei soggetti residenti in Italia.

## **Imprese e lavoratori autonomi stranieri stabiliti in uno Stato extraUE**

Sono tenuti a presentare, tramite lo stesso portale di richiesta della patente, apposita autocertificazione che comprova l'avvenuto riconoscimento, secondo la legge italiana, del documento rilasciato dall'autorità del Paese d'origine, ed avente la stessa valenza della patente.

Nei casi di mancato possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda per il rilascio della patente tramite la stessa procedura dei soggetti residenti in Italia.

## **Iscrizione alla C.C.I.A.A.**

E' un requisito sempre necessario per poter richiedere la patente, senza alcuna eccezione. Tuttavia, come da chiarimenti dell'INL, coloro che sono iscritti ad un albo professionale ma non alla Camera di commercio, devono comunque dichiarare di essere iscritti alla Camera di commercio, valendo ciò come dichiarazione di iscrizione all'albo professionale.

## **Possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC)**

E' un requisito sempre necessario per poter richiedere la patente. Al momento della compilazione della domanda è quindi necessario essere in possesso di un DURC in corso di validità. In caso contrario, è necessario richiedere un DURC aggiornato e verificare che l'esito dello stesso sia positivo.

## **Possesso della certificazione unica della regolarità fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente**

E' il requisito che ha destato i maggiori dubbi interpretativi. Per poter comprendere appieno i soggetti obbligati a possedere il DURF è necessario fare un richiamo alla circolare n. 1/2020 dell'Agenzia delle Entrate. Quest'ultima, nello specifico, prevede l'obbligo in capo ai committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, di **verificare il versamento delle ritenute fiscali riferite a tutti i lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio**. La verifica in capo al committente è obbligatoria se coesistono i seguenti quattro requisiti:

- appalti/subappalti di importo complessivo annuo superiore ad € 200.000,00;

- prevalente utilizzo di manodopera (labour intensive);
- attività svolta presso le sedi di attività del committente;
- utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o a lui riconducibili.

Il committente, tuttavia, può evitare di fare la verifica se le imprese esecutrici dell'opera sono in possesso del DURF, documento rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e avente validità quadrimestrale. Tuttavia, affinché l'Agenzia delle Entrate possa rilasciare il DURF, è necessario che colui che lo richiede soddisfi i seguenti requisiti:

- deve risultare in attività da almeno tre anni;
- deve essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
- deve aver eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi tre anni, versamenti nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse;
- non deve avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad € 50.000,00.

Nell'autocertificare il possesso, o meno, del DURF, possono dunque crearsi le seguenti situazioni:

- soggetti che, al momento della presentazione della domanda per la patente, non hanno in corso, non hanno mai avuto nemmeno in passato, né prevedono di avere in futuro cantieri con i quattro requisiti sopra elencati (quindi esonerati dalla verifica in capo al committente e non obbligati a richiedere il DURF): in questo caso è necessario dichiarare "non in possesso" e come motivazione "non obbligatorio";
- soggetti che, al momento della presentazione della domanda per la patente, hanno in corso cantieri, o li hanno avuti in passato, o stimano di averne in futuro, con i quattro requisiti sopra elencati ma che non possono richiedere il DURF poiché carenti di uno o più dei requisiti riguardanti la propria situazione personale: per questa particolare casistica non sono stati pubblicati chiarimenti da parte dell'INL. Tuttavia, dal momento che non è assolutamente pensabile che tali soggetti, per il solo fatto di non essere in possesso del DURF, possano essere esclusi dalla possibilità di ottenere la patente, si ritiene che in questo caso debbano dichiarare "non in possesso" e come motivazione "esenzione giustificata".

Preme specificare che il DURF è un documento che attesta la regolarità fiscale. Conseguentemente, anche se un soggetto è non obbligato/impossibilitato a richiederlo, deve comunque essere pronto a dimostrare, in caso di verifica, di essere in regola con gli obblighi fiscali. In pratica, dichiarando “non in possesso” e come motivazione “non obbligato” oppure “esenzione giustificata”, si sta affermando che, pur non possedendo il DURF, si è in regola dal punto di vista fiscale. La regolarità fiscale rappresenta, infatti, uno dei requisiti sempre dovuti per la richiesta della patente, a prescindere dal possesso del DURF.

### **Ulteriori adempimenti**

L'introduzione della patente a crediti ha portato con sé non solo obblighi in capo ai soggetti richiedenti ma anche nei confronti dei committenti. Questi ultimi, personalmente o tramite il responsabile dei lavori, sono tenuti alla verifica del possesso della patente, o **del documento equivalente** per i soggetti stranieri, nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e, relativamente a alle imprese esonerate, del possesso dell'attestazione di qualificazione SOA. In caso di inottemperanza, è prevista in capo al committente sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 ad € 2.562,91.

### **Conclusione**

Attualmente non sono stati prodotti altri chiarimenti sulla patente a crediti e non sembrano essere previste proroghe per quanto concerne l'obbligo della patente digitale che, si ricorda, **decorre dal 1° novembre 2024**. Per quest'ultimo motivo si coglie l'occasione per ricordare a tutti coloro che non abbiano ancora presentato domanda di procedere al più presto, anche per evitare che il sovraccarico delle richieste telematiche possa generare blocco informatico.

\*\*\*

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Sondrio, 28 ottobre 2024

Cordiali Saluti  
**STUDIO VITALI**